

Tribunale di Sondrio

Sezione unica civile

Il Giudice, dr Barbara LICITRA,

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento di ammissione al **concordato minore** promosso da:

Matteo Ras Gobbi Frattini, con l'avv. LUCA MUFFATTI,

considerato che con ricorso 22 4 26 lo stesso ha proposto domanda di ammissione alla procedura di concordato minore ai sensi degli artt. 74 ss cc.ii., rassegnando le seguenti

CONCLUSIONI

in via principale:

dichiarare aperta la procedura di concordato minore ai sensi dell'art. 78, comma 1, CCII, con tutti gli adempimenti di legge;

disporre le misure protettive di cui all'art. 78, comma 2, lett. d), CCII sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo;

assegnare ai creditori un termine non superiore a trenta giorni per la dichiarazione di adesione o mancata adesione alla proposta e le eventuali contestazioni;

all'esito delle operazioni di voto, verificata l'ammissibilità e la fattibilità del piano nonché il raggiungimento delle maggioranze ex art. 79 CCII, o comunque verificata la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria ex art. 80, comma 3, CCII, omologare il concordato minore con sentenza;

con la sentenza di omologazione, dichiarare chiusa la procedura ai sensi dell'art. 80, comma 2, CCII;

mandare all'OCC l'esecuzione del concordato e la vigilanza ai sensi dell'art. 81 CCII;

in via subordinata:

concedere un termine congruo per l'integrazione della documentazione;

in via ulteriormente subordinata:

dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata ai sensi dell'art. 80, comma 5, CCII, previa concessione di un termine congruo per l'integrazione della documentazione,

letta la relazione particolareggiata dell'Organo di Composizione della Crisi 24/26,

valutata allo stato l'ammissibilità della domanda,

dichiara aperta la procedura di concordato minore ai sensi dell'art. 78, comma 1, CCII,

dispone le misure protettive di cui all'art. 78, comma 2, lett. d), CCII sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diverrà definitivo;

assegna ai creditori un termine non superiore a trenta giorni per la dichiarazione di adesione o mancata adesione alla proposta e le eventuali contestazioni;

nomina il commissario giudiziale nella persona del dr. ROBERTO TERZAGHI, OCC, al fine di curare l'esecuzione del concordato e la vigilanza ai sensi dell'art. 81 CCII, nonché al fine di redigere **fare una relazione al Giudice sull'esito del voto**, molto dettagliata, indicando

- i creditori ammessi
- le percentuali del relativo credito sul totale

- l'adesione o meno alla proposta, specificando se ritenuta favorevole per il cd. «Silenzio assenso»,

dispone la pubblicazione del presente decreto mediante inserimento in apposita area del sito web del tribunale,

avverte i creditori che nella comunicazione di cui all'art 78, comma 2, lettera c), Codice della Crisi, dovranno indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, a cui ricevere tutte le comunicazioni; in mancanza, i provvedimenti sono comunicati mediante deposito in cancelleria.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli altri adempimenti di rito.

Sondrio, 28/4/26

Il Giudice Delegato
Barbara Licitra